



AUTORITÀ PORTUALE
DEL LEVANTE
Porti di Bari, Barletta e Monopoli

ORDINANZA N. 6/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale del Levante:

- VISTO** l'art. 16, comma 1, della legge 28.01.1994 n. 84, come modificato dall'art. 2, co. 1 della legge 30/6/2000, n.186, che definisce servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali e prevede che gli stessi siano individuati dall'Autorità Portuale in conformità dei criteri vincolanti fissati con Decreto del Ministero dei Trasporto e della Navigazione;
- CONSIDERATO** che i servizi di cui sopra devono essere individuati dall'Autorità Portuale attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 19 novembre 2007 con cui la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Bari è stata estesa ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia;
- VISTO** il "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", adottato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31/3/1995, n.585;
- VISTO** il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art.16 della legge n. 84/1994" adottato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6/2/2001, n. 132;
- VISTA** la circolare esplicativa emanata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 31/7/2001 Div. DEM.3/1940;
- CONSIDERATO** che per ciclo di operazioni portuali si intendono le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra ad altra modalità di trasporto e viceversa;
- VISTA** l'Ordinanza n. 7 del 30 marzo 2011 del Presidente dell'Autorità Portuale del Levante con la quale è stato approvato il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale del Levante";
- VISTA** l'Ordinanza n.12/2011 del Presidente dell'Autorità Portuale con cui si è proceduto alla individuazione dei servizi portuali intesi come attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali;

RITENUTO di dover procedere ad una semplificazione delle Ordinanze che individuano i servizi portuali;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consultiva Locale del porto di Barletta espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 06/02/2001 n. 132, nella seduta del 17 dicembre 2013,

ORDINA

Art. 1

Nel porto di Barletta i Servizi Portuali, alla luce dei criteri di cui all'art.2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6/2/2001, n. 132, sono i seguenti:

1. Pesatura merce;
2. Conteggio, cernita e campionamento delle merci;
3. Pulizia merci e ricondizionamento colli;
4. Rizzaggio e derizzaggio merci su mezzi terrestri;
5. Pulizia, per la successiva consegna per lo smaltimento all'impianto portuale di raccolta, dei residui del carico che permangono, al termine delle operazioni portuali, sulle banchine e/o nelle stive;
6. Custodia e sorveglianza delle merci;
7. Attività specialistiche di movimentazione orizzontale della merce avente caratteristiche eccezionali, in relazione al peso e/o alle dimensioni, con l'ausilio di idonei mezzi meccanici;
8. Assistenza specializzata alle operazioni di imbarco/sbarco di rinfuse liquide.

Art. 2

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

- **pesatura merce:** misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Servizio svolto con l'ausilio di bilici portuali;
- **conteggio, cernita e campionamento delle merci:** registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore. Predisposizione di distinte di imbarco, sbarco e deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
- **pulizia merci e ricondizionamento colli:** servizio diretto a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositive specificamente richieste. Attività di rinforzo, rifacimento, riscaldamento degli imballaggi delle merci;
- **rizzaggio e derizzaggio su mezzi terrestri:** servizio di fissaggio del carico su mezzi terrestri mediante rize, tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. e servizio inverso;

- **pulizia, per la successiva consegna per lo smaltimento all'impianto portuale di raccolta, dei residui del carico che permangono, al termine delle operazioni portuali, sulle banchine e/o nelle stive:** servizio finalizzato alla pulizia delle banchine e/o stive con l'accumulo dei residui del carico ed il conferimento degli stessi alla concessionaria/affidataria del servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi;
- **custodia e sorveglianza delle merci:** vigilanza delle merci con personale adeguatamente formato;
- **Attività specialistiche di movimentazione orizzontale della merce avente caratteristiche eccezionali, in relazione al peso e/o alle dimensioni, con l'ausilio di idonei mezzi meccanici:** movimentazione orizzontale di merci con veicoli abilitati, ai sensi del Codice della Strada, al trasporto di merci aventi caratteristiche eccezionali.
- **assistenza specializzata alle operazioni di imbarco/sbarco di rinfuse liquide:** attività diretta alla verifica del collegamento con manichette tra navi cisterne e depositi costieri o autocisterne per l'imbarco/sbarco di merce allo stato liquido (in caso di prodotti petroliferi o chimici, la ditta e il personale impiegato dovranno essere in possesso di idonea qualificazione/formazione).

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

L' Ordinanza n. 12/2011 del 22 dicembre 2011 è abrogata.

Bari, lì 19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani
